

COMUNE DI DARE'

STATUTO

Data di riadozione: 27 febbraio 1996 delibera nr. 8 del Consiglio Comunale.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune di Daré

- a) La Comunità di Daré è autonoma;
- b) gode d'autonomia statutaria e di podestà regolamentare;
- c) l'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 2 - Elementi costitutivi del Comune

Sono elementi del Comune la popolazione e il territorio comunale.

Sono considerati cittadini:

- a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) i residenti nel Comune, non ancora elettori;
- c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché non residenti, che svolgano nel comune un'attività continuativa di lavoro o di studio e che s'iscrivano in apposito albo;
- d) gli emigrati che richiedano di essere iscritti nell'apposito albo (A.I.R.E.).

Art. 3 - Principi e valori

- a) La Comunità di Daré é costituita da cittadini liberi che, consapevoli della dignità della persona umana, della democrazia, tendono a realizzare una convivenza di civile solidarietà ed un'armonica crescita etico - sociale.
- b) Essa riconosce a tutte le persone il diritto inviolabile alla vita promuovendo la valorizzazione e il rispetto della libertà e della dignità di tutti gli esseri umani e la salvaguardia delle capacità dell'autosostentamento, in particolare attraverso il lavoro.
- c) Essa esprime una forte tensione spirituale e un forte impegno sociale per cui ricerca la pace, costruita sulla libertà, la democrazia e la giustizia, quali beni supremi della comunità locale e mondiale, in un quadro di generale tolleranza e condivisione dei destini umani.
- d) Essa riconosce e tutela il patrimonio, che la natura ed il lavoro umano hanno costruito nei secoli.
- e) Essa accoglie le persone di qualsiasi razza, religione, lingua e ceto sociale.

f) Essa promuove la cultura della pace:

dichiarandosi zona denuclearizzata;

- prestando attenzione alle situazioni di violazione dei diritti umani in tutte le sue forme, alle condizioni d'ingiustizia, ai problemi di sottosviluppo e alle popolazioni colpite da calamità naturali o di guerra;
- gli interventi del Comune sono sempre finalizzati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni;
- potranno concretizzarsi anche aiuti economici alle popolazioni d'altri comuni e stati in particolari condizioni di necessità.

g) Essa esige l'adempimento dei doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità stessa e il rispetto della vita sociale in tutte le sue espressioni.

Art. 4 - Attività e finalità del Comune

- a) Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- b) Il Comune assume tutte le iniziative per la tutela e la elevazione della qualità della vita delle persone.
- c) Esercita, secondo il principio della sussidiarietà, tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ed altri enti.
- d) Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.
- e) Informa la propria attività al principio di legalità, trasparenza, giustizia, partecipazione e semplificazione nell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto della Costituzione, nei principi generali dell'ordinamento giuridico e della Legge sull'autonomia locale.

f.1) Il Comune garantisce:

- 1) il rispetto e la dignità della persona in ogni sua forma, situazione e i diritti di personalità (Carta dei diritti del fanciullo, dell'anziano, del malato, della famiglia, ed i diritti costituzionali della persona);
- 2) la tutela della famiglia, riconoscendone l'importante funzione civile, tutelandola nel suo insieme e nel suo interno tutelando l'individualità ed i diritti di ogni membro;
- 3) l'attenzione alle diverse manifestazioni del disagio sociale ed individuale impegnandosi a collaborare in un lavoro di rete, qualora si già attivato, oppure promuovendolo direttamente con servizi sociali, avvalendosi anche della preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato (nell'attenzione alla progettazione, supervisione, sostegno ed eventualmente alla formazione), per trovare risposte a disagio nella propria comunità di appartenenza;
- 4) il sostegno alle attività di crescita culturale, sociale e umana della popolazione;

- 5) di favorire e tutelare le aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini;
- 6) di favorire la cultura della pace attuando i punti all'art. 3 paragrafo f:
 - a) la promozione del dialogo e la tolleranza come metodo di confronto e di soluzione dei conflitti tra le persone e tra le diverse comunità;
 - b) promuovere le iniziative sul territorio per una crescita della cultura e del senso della pace;
- 7) la partecipazione e/o promozione d'intervento per lo sviluppo economico della comunità, valorizzando la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata che sia indirizzata al rispetto della libertà e dignità umana;
- 8) di promuovere la differenziazione delle risorse di occupazione e di reddito (per evitare la monocultura del turismo con tutte le relative conseguenze).

f.2) Il Comune promuove e favorisce la collaborazione intercomunale:

- 1) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della comunità locale;
 - 2) la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione ad obiettivi di attenzione, prevenzione, intervento in situazioni di difficoltà sociale;
 - 3) le pari opportunità tra i cittadini senza discriminazione di razza, origine, lingua sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze, come risorsa per la crescita della comunità al senso della pace, del confronto, del dialogo, del rispetto reciproco e della collaborazione per il bene comune;
 - 4) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento, ma anche come possibilità di realizzazione della persona, dell'espressione di attitudini e capacità;
 - 5) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, nel rispetto dell'ambiente ed in particolare del patrimonio boschivo considerato come valore della comunità, allo scopo di salvaguardarlo per le future generazioni;
 - 6) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente quali diritti fondamentali della persona;
 - 7) l'attività sportiva e ricreativa;
 - 8) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni locali.
- g) Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessione di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti, la loro concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi, salvo che la legge non abbia già definito analiticamente tali criteri.
Per attività culturali, di volontariato e di servizio alla comunità, non a fini di lucro, l'utilizzo delle strutture può essere anche gratuito, specificando nella concessione la scadenza, la possibilità di rinnovo della medesima e i limiti d'uso.
- h) L'attività amministrativa è retta da criteri d'economicità, di massima semplicità, di trasparenza,

di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

- i) Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi che lo richiedano per una migliore gestione economica delle risorse.
- l) Assume la programmazione economica e territoriale come metodo d'intervento.
- m) Può avvalersi di mezzi informatici e telematici per lo scambio d'informazioni e di documenti con altri enti pubblici o con privati.

Art. 5 - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici

- 1. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali "*ab immemorabile*".
- 2. All'amministrazione ed alla regolamentazione dei diritti civici provvede direttamente il Consiglio comunale ai sensi della legislazione vigente.
- 3. Sono titolari dei diritti d'uso civico:
 - a) le famiglie residenti sul territorio comunale;
 - b) gli ospiti ammessi ad usufruire degli usi civici previo pagamento di un contributo nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio comunale.
- 4. Gli abusi ed i danneggiamenti nel godimento dei diritti d'uso civico, comportano la sospensione dei diritti e/o le applicazioni delle penalità stabilite per legge e nei casi di reiterazione, la perdita dei diritti stessi. Competenti a contestare le violazioni sono i custodi forestali e gli agenti comunali, nonché ogni altra autorità prevista dalla legge.
- 5. Ogni e qualsiasi azione nei confronti di chi provochi danni alle terre comuni é d'esclusiva competenza del Comune.

Art. 6 - Sede e stemma

- 1. La sede del Comune é Daré.
- 2. Lo stemma del Comune raffigura "D'argento, all'aquila di nero, rivolta. Ornamenti esteriori da Comune." come descritto dal Decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica di data 06.10.1953. Ad esso si aggiunge lo stemma e/o il drappo della Val Rendena.
- 3. Il gonfalone del Comune di Daré é così costituito: " Drappo partito di bianco e di nero riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: 'Comune di Daré'. Le pareti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori bianco e nero, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento." come descritto dal Decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica di data 06.10.1953.

CAPO II - ATTIVITÀ' NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7 - Autonomia statutaria

1. Lo statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini, è fonte primaria e *jus proprium* dell'ordinamento comunale nell'ambito della Costituzione e dei principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 8 - Potestà regolamentare

1. Il regolamento è atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.
2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonché sulle materie rientranti nell'ambito delle funzioni comunali.
3. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La delibera di approvazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio.
5. Dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva il regolamento viene inserito nella raccolta comunale normativa. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio.
6. I regolamenti dichiarati urgenti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera d'approvazione.

Art. 9 - Fonti d'interpretazione

1. Spetta al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio, al Segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di atti con cui si determinano le modalità applicative di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. All'interpretazione delle disposizioni statutarie, regolamentari ed agli altri atti a contenuto normativo si applicano i criteri d'interpretazione dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.
3. All'interpretazione degli altri atti aventi contenuto particolare o negoziale si applicano le disposizioni degli artt. 1362 e seguenti del codice civile.

Art. 10 - Pubblicità degli atti normativi

1. Lo Statuto, i regolamenti e le fonti d'interpretazione sono inseriti nella raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati.

Art. 11 - Procedimento amministrativo

1. I procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di persone o gruppi sono disciplinati dalla legge regionale e dal regolamento del procedimento.

2. In particolare, il procedimento amministrativo è regolato dai seguenti principi:

- a) l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine generale di trenta giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dalla legge o dal regolamento sul procedimento;
- b) l'amministrazione non può aggravare o ritardare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze adeguatamente accertate e comunicate all'interessato, salvo che vi sia il consenso dello stesso;
- c) l'amministrazione non può rigettare l'istanza per la mancanza di documentazione o per irregolarità formali, ma dovrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione; il termine di cui al precedente punto a) è sospeso dalla data di invio della richiesta;
- d) tutti gli atti amministrativi, esclusi quelli normativi ed a contenuto generale, sono motivati in fatto ed in diritto;
- e) ogni procedimento è curato da un responsabile individuabile a norma delle vigenti disposizioni;
- f) viene garantito all'interessato il diritto di essere informato dell'avvio del procedimento e dello stato dello stesso, il diritto di accesso nonché il diritto di presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha il dovere di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento; per l'esercizio del diritto di accesso si applica la disciplina del successivo art. 17; possono partecipare ai procedimenti amministrativi i portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio;
- g) l'azione amministrativa si ispira al principio della semplificazione degli adempimenti burocratici ai sensi delle disposizioni del CAPO IV della L.R. 31 luglio 1993 nr. 13.

Art. 11 bis Difensore civico

- 1. E' istituito il Difensore civico del Comune di Darè quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione.
- 2. Tale istituto viene attivato con provvedimento del Consiglio Comunale in una delle forme previste dall'art.19 della L.R. 04.01.93 n. 1.
- 3. La forma scelta con il provvedimento di cui al comma 2 potrà essere sempre cambiata a mezzo di nuovo provvedimento consiliare in relazione a nuove considerazioni o a diverse opportunità verificatesi nel frattempo.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 12 - Diritto di partecipazione

1. Il rapporto che intercorre tra l'amministrazione comunale ed i soggetti titolari dei diritti di partecipazione si ispira al criterio - principio della leale collaborazione.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione:
 - a) i cittadini;
 - b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede nel territorio del Comune;
 - c) i rendenesi singoli o associati di altri comuni della Val Rendena, a condizioni di reciprocità di trattamento da parte del Comune di provenienza, che ne facciano domanda.
3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Tiene conto degli atti di consultazione e d'iniziativa; ove si discosti dagli stessi, dovrà darne una motivazione.
4. Il Comune può prevedere particolari forme collaborative per iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione scolastica alla vita amministrativa del Comune.

Art. 13 - Forme di consultazione diretta informale

1. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri.
2. In particolare può servirsi :
 - a) di questionari;
 - b) di assemblee pubbliche, convocate per questioni particolari;
 - c) del Consiglio comunale aperto per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.
3. Il Comune può prevedere la consultazione di particolari categorie di soggetti anche minorenni su tematiche specifiche.

Art. 14 - Forma di consultazione diretta formale (referendum)

1. Il Sindaco indice referendum:
 - a) quando lo chiedano il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune; la proposta è depositata presso il Comune, corredata del numero prescritto di firme autenticate e del deposito è redatto verbale dal Segretario comunale; entro 30 giorni il Difensore civico di Valle si pronuncia sull'ammissibilità del referendum valutando che la questione non sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico e con lo Statuto;
 - b) quando lo deliberi il Consiglio comunale, con almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) questioni che non siano di competenza comunale;
 - b) il bilancio preventivo o consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
 - d) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune e la pianta organica;
 - f) i provvedimenti riguardanti singole persone individuate ed i provvedimenti di designazione o revoca;
 - g) gli atti dovuti o di mera esecuzione o relativi a spese già impegnate;
 - h) il regolamento del consiglio;
 - i) i pareri;
 - l) i quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quadriennio.
3. Il quesito referendario va formulato in unica domanda in modo chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
4. I referendum non possono essere indetti nei 3 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
5. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti ed abbia partecipato al referendum almeno il 70% dei aventi diritto, esso assume effetto vincolante per gli organi comunali, salvo contrarie disposizioni di legge o che il Consiglio comunale decida di discostarsi dall'esito referendario mediante delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati entro 90 giorni dall'avvenuta consultazione referendaria.
6. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti ma non sia stata raggiunta la partecipazione di cui al comma precedente, il referendum vale come parere o come proposta di deliberazione.

Art. 15 - Diritto di iniziativa

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze e petizioni agli organi del Comune.
2. Le istanze sono richieste scritte e motivate dirette a rimuovere disfunzioni, inerzie o ritardi in relazione all'attività amministrativa.
3. Le petizioni sono richieste scritte di adozione di un atto amministrativo per dare una risposta ad esigenze ed interessi comuni o diffusi.
4. L'Amministrazione è tenuta a dare una risposta nei termini di cui al precedente art. 11, secondo comma.

5. I cittadini in numero non inferiore al 20% possono presentare proposte di deliberazione redatte in forma di articolato o di schema di delibera accompagnate dallo schema di delibera e dall'indicazione dei mezzi finanziari.
6. Gli organi comunali competenti deliberano sulle proposte entro tre mesi dal deposito del testo presso il Comune.

Art. 16 - Diritto di accesso ai documenti

1. Il Comune si ispira al principio di pubblicità dei propri atti. L'Amministrazione comunale individua gli atti sottratti all'accesso mediante apposito regolamento conforme alle nuove disposizioni dettate in materia di procedimento e di accesso agli atti.
2. I cittadini e gli interessati possono prendere visione degli atti amministrativi e dei documenti di norma senza particolari formalità, anche con richiesta verbale. L'esame è gratuito. Possono far estrarre copia previo pagamento dei costi di riproduzione, salva l'osservanza degli obblighi in materia di bollo e dei diritti di ricerca e visura. Gli uffici evadono tali richieste nei limiti imposti dalle esigenze organizzative e dalle priorità.

Art. 17 - Diritto di accesso alle informazioni

1. Il Comune assicura il diritto dei cittadini singoli ed associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. Si osservano le disposizioni dell'articolo precedente per le informazioni segrete o riservate nonché per l'evasione delle richieste da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 18 - Diritto di accesso alle strutture ed ai servizi

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, nonché di valorizzare le forme associative, il Comune assicura loro, gratuitamente o verso pagamento di rimborso, l'accesso alle strutture e all'erogazione di servizi. A tal fine le forme associative, dovranno presentare apposita domanda.
2. Tali diritti sono in ogni caso assicurati a tutte le associazioni esistenti nel Comune.

Art. 19 - Diritto all'informazione

1. Il Comune assicura l'informazione sugli atti fondamentali e sui principali avvenimenti della comunità.
2. A tal fine può prevedere l'istituzione di un periodico da inviare a tutte le famiglie residenti, nonché ai cittadini iscritti nell'albo di cui al precedente Art. 2 lett. c) e d).

Art. 20 - Altri diritti

1. Gli elettori possono esercitare l'azione popolare. I cittadini possono proporre l'opposizione ed il reclamo contro atti del Comune.

Art. 21 - Doveri dei Cittadini

1. I cittadini hanno l'obbligo di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio ed i beni storici e collaborano alla loro salvaguardia. Possono segnalare alle competenti autorità gli abusi commessi e possono sollecitare l'azione di danno nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo.
2. Per valorizzare il senso comunitario e la solidarietà tra di loro, i cittadini partecipano alle cerimonie civili e si informano sulla vita ed avvenimenti della comunità locale. Essi hanno l'obbligo di prendere visione degli avvisi affissi all'albo comunale nonché del presente Statuto.
3. I cittadini partecipano alle elezioni comunali e, se eletti, devono prendere parte alle sedute del consiglio.

CAPO IV - LA RELIGIOSITÀ'

Art. 22 - Principio ispiratore

1. Il Comune di Daré riconosce la libertà di culto da parte di tutte le religioni organizzate e riconosciute secondo i principi e le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23 - Chiesa cattolica ed altre organizzazioni religiose

1. Il Comune riconosce l'importanza della Chiesa Cattolica Romana in quanto collegata alle tradizioni storiche e culturali della popolazione locale.

CAPO V - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE E CON ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 24 - Principio ispiratore

1. Il Comune promuove il senso di appartenenza dei propri cittadini alla Comunità della Val Rendena legata a tradizioni e a vicende storiche in gran parte comuni. Promuove forme di collaborazione anche per ricerche e studi sull'origine e lo sviluppo storico, culturale ed economico della Val Rendena.
2. Ispira la propria azione al principio della leale collaborazione con gli altri comuni della Val Rendena.
3. Mediante gemellaggi ed altre iniziative il Comune promuove la conoscenza ed i rapporti con altre culture ed altre comunità.
4. In vista del perseguimento del proprio sviluppo economico, sociale e civile, promuove rapporti di collaborazione e di associazione con altri comuni ed altri enti pubblici avvalendosi delle forme previste dalla legge e del presente statuto.

Art. 25 - Realizzazione dei servizi locali

1. Allo scopo di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Comune promuove l'adozione di convenzioni, di consorzi, di accordi di programma e di conferenze di servizi.

Art. 26 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni o con altri enti pubblici al fine di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi determinanti che non richiedano la creazione di apposite strutture permanenti.

Art. 27 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi anche polifunzionali per la gestione di servizi o per la produzione di beni, associandosi con altri comuni e/o altri enti pubblici allo scopo di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di maggior efficienza.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco, fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune saranno designati a norme di legge.
5. La gestione dei servizi e di strutture può essere affidata anche alle forme di amministrazione

indiretta di cui agli articoli 48 e seguenti del presente statuto.

Art. 28 - Accordi di programma

1. Il Comune può partecipare o promuovere accordi di programma previsti dalla legislazione vigente.
2. Quando l'adesione ad accordi di programma è promossa da altre amministrazioni, la relativa deliberazione spetta all'organo comunale competente.
3. Quando la competenza prevalente spetta al Comune, il Sindaco, previa deliberazione dell'organo comunale competente, provvede a promuovere la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle amministrazioni competenti.

Art. 29 - Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.)

1. Il rapporto tra il Comune e la P.A.T. si ispira al principio della leale e reciproca collaborazione con particolare riferimento all'azione amministrativa rientrante nelle materie di competenza di entrambi gli enti.
2. Il Comune definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani coordinati con gli strumenti programmatori della P.A.T. e partecipa, per quanto di propria competenza anche tramite le rappresentanze unitarie dei comuni, alla loro determinazione.
3. Il Comune rappresenta, di fronte al P.A.T., le esigenze della popolazione e del territorio comunale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 1/93 e a tal fine interviene in tutti i procedimenti che possono incidere su tali esigenze.

CAPO VI - ORGANI ELETTIVI COMUNALI

Art. 30 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti nel numero stabilito dalla legge regionale, fra i quali è compreso il Sindaco, rappresenta la comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali.
2. Esso svolge le funzioni:
 - a) di indirizzo politico - amministrativo e di programmazione attraverso l'adozione di atti fondamentali di carattere istituzionale, normativo, programmatico, finanziario, organizzativo, negoziale e gestionale;
 - b) previste dalla legge e, nel rispetto della legge, del presente Statuto;
 - c) le funzioni di controllo politico - amministrativo sull'attività degli organi, sull'erogazione dei servizi comunali nonché sull'attività svolta dal Comune attraverso le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Art. 31 - Procedure di convocazione e deliberazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data della adunanza di prima ed eventualmente di seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
3. Si riunisce inoltre:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta comunale;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri;
 - d) su iniziativa popolare sottoscritta dal 20 % dei cittadini.
4. Nei casi in cui alle lettere b), c) del comma precedente, il Sindaco provvede alla convocazione entro un massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La prima seduta a seguito dell'elezione di un nuovo consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Art. 32 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia. In mancanza del raggiungimento del numero legale nella prima seduta, nella seconda seduta è sufficiente la presenza di almeno sette consiglieri, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge e lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
3. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare. In caso di voto a scrutinio segreto, è considerato votante chi restituisce la scheda.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento o quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.
5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri.
6. Il Consiglio può nominare nel suo seno, delle commissioni con funzioni istruttorie, consultive e prospettive. Dette commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti esterni al consiglio e per l'interpretazione dello stesso e del regolamento.
7. Ogni qualvolta il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte, in forza di legge o regolamenti, anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, con scrutinio segreto, tranne i casi di scelta per acclamazione.

Art. 33 - Consiglieri

1. Per i diritti dei consiglieri e per la loro facoltà si applicano le disposizioni vigenti. Ricevono un'indennità di presenza pari al 25% della misura massima prevista dalla legge regionale ad ogni seduta del Consiglio o della commissione e per non più di una seduta al giorno.
2. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle sedute.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri non sono vincolati agli elettori.
4. Sono obbligati ad astenersi dalle deliberazioni e di allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 34 - Consigliere incaricato

1. Il Consiglio o la Giunta possono incaricare singoli consiglieri allo svolgimento di funzioni determinante ai sensi della normativa vigente. In tal caso il Consiglio determina il rimborso spese spettante.

Art. 35 - Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni, la decadenza e la dichiarazione di ineleggibilità producono effetti immediati.

Art. 36 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale, è membro del rispettivo Consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco, organo della comunità:
 - a) rappresenta la comunità;
 - b) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione delle forme collaborative intercomunali e con altri enti pubblici o con privati, comprese le società partecipate;
 - c) è garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti;
 - d) esprime l'unità d'indirizzo dell'attività degli organi elettivi comunali in conformità al programma; sovrintende all'esercizio delle determinazioni di tali organi;
 - e) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine dei lavori;
 - f) coordina gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.
3. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti ed in particolare:
 - a) emana le direttive al Segretario comunale e verifica l'attività svolta dallo stesso;
 - b) vigila sugli uffici e sull'attività svolta sia nelle forme d'amministrazione diretta che indiretta, ferme restando le relative autonomie gestionali;
 - c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi (dirigenziali e)() di collaborazione esterna , secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Sindaco esercita inoltre tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, anche quale ufficiale del Governo.
5. Può delegare specifiche proprie attribuzioni a singoli assessori, salva in ogni caso la possibilità di revoca e di avocazione. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune quando non possa provvedervi personalmente.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si provvede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
7. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

Art. 37 - Vicesindaco

1. Nei casi previsti dall'art. 38, comma 6, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'assessore anziano in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco, o il Consigliere anziano in caso di assenza, impedimento, cessazione dalla carica o sospensione anche del Vicesindaco, sostituisce inoltre il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della L. 19.03.90 n.55, come modificato dalla L. 18.01.92 n.16.

Art. 38 - Giunta comunale

1. La Giunta è formata dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, due dei quali possono essere cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.
3. Compie gli atti di amministrazione che la legge, il presente Statuto ed i regolamenti non demandano ad altri organi.
4. Esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite nel regolamento.
5. E' convocata dal Sindaco senza particolari formalità. Si riunisce con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le delibere sono adottate a maggioranza.
6. Alle sedute partecipa il Segretario comunale che ha diritto di parola sulle questioni di propria competenza, salva la disposizione del successivo articolo 44, terzo comma.(.)
6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

Art. 39 - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva, per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione è approvata il Consiglio viene sciolto e viene nominato un commissario.

CAPO VII - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

Art. 40 - Principio ispiratore

1. L'ordinamento degli uffici si ispira:
 - a) ai principi di efficienza, di efficacia e di trasparenza verso il perseguimento dell'obiettivo di equilibrare le esigenze organizzative con i bisogni del cittadino nell'ambito di una leale collaborazione;
 - b) all'obiettivo di coinvolgimento del personale nelle scelte di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi resi alla comunità nonché al principio di flessibilità;
 - c) ai principi del contraddittorio, dell'obbligo di provvedere, della motivazione, del divieto di aggravare il procedimento e della semplificazione delle procedure burocratiche ai sensi del precedente articolo 11.

Art. 41 - Regolamento organico del personale

1. Il regolamento organico del personale deve prevedere:
 - a) norme relative ai diritti e doveri dei dipendenti;
 - b) la pianta organica;
 - c) le altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 42 - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni

1. Il Comune, anche tramite gli strumenti di collaborazione con altri comuni o con altri enti pubblici o privati previsti dalla legge e dal presente Statuto:
 - a) provvede a favorire l'aggiornamento e la crescita professionale del personale;
 - b) può avvalersi in caso di necessità ed in mancanza di proprio personale idoneo, di consulenti esterni iscritti ad albi professionali o, nei casi in cui non è richiesta l'iscrizione, anche a professionisti di comprovata esperienza; Il regolamento determina le modalità di scelta, il disciplinare quelle d'incarico, le penalità per i ritardi nell'adempimento dell'incarico e le modalità di pagamento a saldo;
 - c) per l'esecuzione di operazioni materiali o di carattere meramente esecutivo, non richiedenti esercizio di discrezionalità amministrativa può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti privati. ()

Art. 43 - Segretario comunale

1. Il Segretario è dipendente comunale e dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le direttive.

2. Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne redige i verbali e vi appone la propria firma. Non può prendere parte alle sedute e deve allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il suo sostituto è nominato dal Consiglio o dalla Giunta al proprio interno.
4. Dirige gli uffici ed i servizi del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede alla loro pubblicazione e per l'invio agli organi controllo e provvede ai relativi atti esecutivi.
5. Compie tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico. Presiede alle commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure.
6. Adotta i criteri di rilevamento e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività; la valutazione dei risultati spetta al Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo articolo 55.
7. Il regolamento organico individua puntualmente gli atti, a contenuto non discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo, la cui adozione viene attribuita al Segretario.
8. Stipula i contratti secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
9. Qualora svolga le funzioni di ufficiale rogante, la presidenza della commissione di gara e la stipulazione del contratto spettano al Sindaco o all'Assessore delegato.
10. Rilascia i pareri di cui alle disposizioni vigenti.

CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI

Art. 44 - Principi generali

1. La gestione dei servizi pubblici ha per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati secondo il principio del più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. In particolare:
 - a) vanno previste, escluso il caso di costituzione o partecipazione alle società per azioni, modalità di partecipazioni degli utenti;
 - b) va assicurata l'efficienza di gestione; la politica tariffaria, la determinazione di standard qualitativi e la programmazione va sviluppata secondo le linee d'indirizzo stabilite dal Consiglio comunale;
 - c) va favorita l'utilizzazione, ai fini di razionalizzazione, delle forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici a norma del presente Statuto;
 - d) va valorizzata la presenza del privato nell'erogazione dei servizi pubblici.

Art. 45 - Classificazione delle forme d'erogazione

1. I servizi pubblici vengono erogati:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) in amministrazione indiretta tramite concessione a terzi o in appalto, istituzioni, aziende speciali o tramite società a partecipazione pubblica.
2. La scelta della forma di gestione avviene sulla base di una espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini d'efficienza, efficacia ed economicità.
3. I servizi pubblici possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 46 - Gestione diretta

1. Sono gestiti direttamente in economia, con assunzione diretta di spese e personale, i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Il revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore gestione dei servizi.

Art. 47 - Servizi in concessione o in appalto

1. Il Comune affida la gestione dei servizi:

- a) in concessione, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - b) in appalto, ove risulti opportuno e conveniente riservare al Comune la direzione dello svolgimento del servizio, affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali;
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti, a norma delle vigenti disposizioni, secondo procedimenti concorsuali sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
 3. Nel disciplinare di concessione o appalto sono stabiliti gli obblighi del concessionario o appaltatore, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni ed alla verifica dei risultati.

Art. 48 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Comune può istituire:
 - a) aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriali che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale e patrimoniale;
 - b) istituzioni, organismi strumentali dotati d'autonomia gestionale, operanti in settori a rilevanza sociale quali la sicurezza sociale, lo sport, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.
2. Sono organi dell'azienda e dell'istituzione.
 - a) il Consiglio d'amministrazione formato dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a otto;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio d'amministrazione resta in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Esercita le sue funzioni fino alla nomina del successivo Consiglio d'amministrazione.
4. Lo Statuto dell'azienda disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda ed in particolare:
 - a) i modi della partecipazione degli utenti;
 - b) gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali ed i regolamenti concernenti i servizi;
 - c) le modalità di revisione contabile ed il controllo d'efficienza di gestione.
5. Il regolamento dell'istituzione stabilisce le norme sulla sua organizzazione e funzionamento, disciplina la partecipazione degli utenti e prevede le garanzie per l'effettività di controllo esercitate dal revisore dei conti. Sono approvati dal Consiglio comunale: il programma annuale

di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

Art. 49 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi per oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinati: la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.
2. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

CAPO IX - BENI, CONTRATTI E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 50 - Beni comunali

1. L'inventario redatto a norma delle vigenti disposizioni evidenzia:
 - a) i beni facenti parte del patrimonio e del demanio comunale;
 - b) le terre comuni soggette ad uso civico;
 - c) i beni acquisiti al patrimonio comunale mediante lasciti ad enti di beneficenza od assistenza evidenziando il nome del donante o del de cuius ed il relativo reddito che verrà preferibilmente destinato a fini assistenziali.

Art. 51 - Contratti

1. Per la conclusione dei contratti il Comune applica le disposizioni contenute nel presente Statuto e nella vigente normativa regionale, provinciale e comunitaria.
2. L'attività contrattuale potrà essere esercitata anche tramite le forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici o con privati a norma delle disposizioni vigenti e del presente Statuto.

Art. 52 - Criteri di gestione finanziaria

1. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
2. Nella determinazione della politica tariffaria:
 - a) si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;
 - b) si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale e/o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi ed il numero di componenti del nucleo familiare, quando vi siano particolari ragioni di carattere sociale e per i servizi di stretta necessità sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

Art. 53 - Bilancio e programmazione

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.

Art. 54 - Facoltà del revisore dei conti

1. Il revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha il diritto d'accesso agli atti e documenti del Comune ed ha la facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio nonché, previa formale

richiesta in tal senso, a quelle della Giunta.

2. Esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali. Ha diritto d'accesso agli atti ed è obbligato a non divulgare il contenuto di atti segreti o riservati.
3. Formula rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

CAPO X - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 55 - Regolamenti

1. Fino all'adozione di nuovi regolamenti ai sensi del nuovo T.U. sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 14.10.1993, nr. 19/L e del presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore in quanto compatibili.

Art. 56 - Revisione statutaria

1. Le modificazioni e l'abrogazione di disposizioni statutarie avviene con le stesse modalità previste per l'adozione dello Statuto.
2. La proposta di abrogazione totale di Statuto dev'essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Dopo ogni modifica statutaria, il Sindaco provvede alla emanazione di un testo aggiornato dello Statuto con l'evidenziazione delle nuove norme e la trascrizione in calce delle norme abrogate.
4. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale, salvo il caso in cui la modifica è imposta per esigenze di recepimento di legge modificative, integrative o abrogative che incidono sul presente Statuto, di modifiche imposte per effetto della variazione della popolazione risultante dall'ultimo censimento, nonché in caso di sentenza d'annullamento.